



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Milano

SESTA civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 57309/2018 R.G. promossa da:

**[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. DE DONNO  
ORONZO e MELONI MASSIMO (MLNMSM58E14M082V) VIA DEI CHIODAROLI, 10  
01100 VITERBO; , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 13 20122  
MILANO presso il difensore avv. DE DONNO ORONZO

ATTORE

contro:

COMIFIN SPA IN LIQ.NE (C.F. 03328610963), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**,  
**[REDACTED]** e **[REDACTED]** (**[REDACTED]**) **[REDACTED]**, 20122  
MILANO; elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** **[REDACTED]** 20122 MILANO presso il  
difensore avv. **[REDACTED]**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Precisate come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 25.10 e 27.10 da ritenersi qui integralmente riportate

### **FATTO E DIRITTO**

La domanda svolta in causa dall'odierno attore volta ad ottenere la riformulazione del piano di ammortamento con riferimento al contratto di finanziamento n. [REDACTED] per Euro 450.000,00 - stipulato in data 19.12.2005 con la odierna convenuta e estinto anticipatamente in data 19.9.2011 - in considerazione della nullità della clausola relativa agli interessi per omessa indicazione del TAN nel contratto, è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.

Al riguardo parte attrice lamenta che il contratto di finanziamento sopra indicato, stipulato con tasso variabile legato all'Euribor, erano indicato l'ISC- TAEG, ma non il TAN; allegava pertanto che la clausola relativa alla misura degli interessi era da ritenersi indeterminata e che, giusto il disposto di cui agli artt. 117 6° doveva essere riformulato il piano di ammortamento sulla base delle previsioni di cui all'art. 117 7° co TUB. Sul punto la parte convenuta, costituendosi, non contestava la allegata mancanza del TAN, ma allegava che da tale mancanza non discendeva la indeterminatezza del contratto quanto al tasso di interesse, risultando esattamente indicato il TAEG / l'ISC nella misura del 6,84 allegava che parte attrice non aveva comprovato i pagamenti effettuati di cui chiedeva la restituzione.

Il TAN e l'ISC/TAEG operano su piano differenti e hanno natura diversa.

L'ISC non è un tasso ma un indice ed è stato introdotto a fini di trasparenza per fornire al mutuatario una immediata misura del costo effettivo del credito, comprensivo di tutti gli accessori.

Il TAN, per contro ha natura negoziale ed indica la misura del tasso debitore sulla cui base viene costruito il piano di ammortamento e quindi vengono definite le singole rate di rimborso.

I due tassi non sono in alcun modo alternativi o intercambiabili.

L'art 117 TUB comma 4 richiede l'indicazione del tasso di interesse nei contratti di credito e tale riferimento è al tasso nominale: l'articolo in questione disciplina gli aspetti contrattuali del rapporto e richiede l'indicazione oltre che del TAN di ogni altro prezzo e condizioni praticati, laddove l'ISC ha una funzione informativa del costo complessivo del finanziamento .

Sul punto non possono essere condivise le argomentazioni sviluppate da parte convenuta che, al proposito, si richiama a diverse pronunce della Corte di Appello di Milano che hanno sostenuto che l'indicazione dell'ISC sarebbe ugualmente idoneo al riguardo.

L'obbligo di specificare i tassi di interesse, così come tutti i costi relativi ai contratti bancari è un obbligo di legge, espressamente prescritto a pena di nullità dall'art 117 4 comma TUB, sicchè l'omessa indicazione del TAN, - a prescindere dalla determinabilità del tasso sulla base di altre pattuizioni contrattuali -, comporta la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi, con applicazione del tasso sostitutivo indicato dall'art 117 7 tub

Si deve comunque osservare che, ammesso che dall'ISC si possa risalire al TAN , come sostengono le sentenze citate, deve osservarsi che tale operazione implica un calcolo matematico complesso, non previsto dal legislatore che ha voluto per contro l'indicazione di un tasso nominale su base annua esattamente indicato e non già semplicemente determinabile; secondo tale prospettazione il TAN dovrebbe essere ricavato dalla formula inversa del TAEG/ISC, operazione ulteriormente complicata dalla circostanza che nel caso di specie siamo di fronte ad un finanziamento a tasso variabile.

Senza contare che, con riferimento all'ISC, si pongono, sovente, problemi con riferimento alle voci di costo che devono o non devono essere ricomprese nel calcolo dell'ISC (si pensi alle assicurazioni

sottoscritte contestualmente al contratto) si che il risultato non pare essere inequivoco.

In alternativa dovrebbe essere ricavato dal piano di ammortamento, laddove è il piano di ammortamento che deve essere elaborato in base al TAN

Il CTU nominato, dott. [REDACTED] ha sviluppato il nuovo piano di ammortamento, proponendo diverse ipotesi alternative di modo che il Giudice fosse messo nelle condizioni di disporre di tutti i dati necessari, sulla base delle valutazioni di tipo giuridico che devono essere operate. Al riguardo deve preliminarmente osservarsi che ciò che rileva sono le eventuali differenze alla data del 16.9.2011, ovvero alla data di estinzione del finanziamento.

Ulteriormente il CTU, riconsiderando il precedente conteggio, sulla base delle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice, ha svolto i conteggi anche con l'applicazione dei saggi sostitutivi così c di cui all'art 117 7° co TUB con riferimento al tasso minimo BOT precedenti ciascuna operazione.

Al riguardo si osserva che, sebbene la modifica in tal senso sia stata introdotto solo con il D.Lgs. 141/2010 (e quindi in epoca successiva al contratto di cui si discute che è del dicembre 2005) deve ritenersi che il D. Lgs si è limitato ad esplicitare il significato già ricavabile dalla norma sulla base di una interpretazione teleologica: considerato che il mutuo è un contratto che si svolge nel tempo, limitare l'arco temporale di riferimento ai 12 mesi precedenti la stipulazione del contratto non consentirebbe di adeguare i tassi all'andamento dei mercati finanziari, frustrando il la finalità della norma volta a beneficiare il mutuatario di un minor onere nel caso di mancata indicazione del tasso.

Alla data del 16.9.2011 (data di estinzione anticipata del finanziamento) la differenza tra gli interessi passivi del piano di rimborso originario e quelli del piano di ammortamento rideterminato assomma ad Euro 99.745,41 (cfr pag 18 e allegato 8 CTU) , avendo il CTU determinato la

quota interessi al 16.9.2011 nella somma di Euro 30.480,18 anziché quella pari ad Euro 130.225,59 derivante dal piano di ammortamento Euribor 3 mesi.

In forza della ritenuta applicabilità dell'art 117 7° co TUB, il tasso sostitutivo ivi previsto sostituisce in tutto il tasso applicabile, non essendovi alcuno spazio, in ragione della ritenuta nullità, per dare ingresso alla applicazione dello spread desumibile dal contratto di finanziamento ( secondo una delle la ricostruzione alternativa pure proposta dal CTU e perorata dalla parte convenuta) .

Si consideri che allorchè questo Giudice ha precisato che nella rimodulazione del piano di ammortamento, il CTU avrebbe dovuto tener ferme le altre condizioni contrattuali, si riferiva alle condizioni relative alla formulazione del piano di ammortamento, al numero delle rate ecc, e non già alle modalità di calcolo del tasso di interesse, calcolo che viene del tutto assorbito dal tasso sostitutivo di cui sopra.

Considerato che in causa non è contestato che il finanziamento sia stato estinto in data 16.9.2011, del tutto pretestuose sono le deduzioni svolte dalla convenuta secondo la quale non vi sarebbe prova dei pagamenti effettuati dalla parte attrice.

In relazione all'esito della causa devono essere regolate le spese di lite, parte convenuta dovrà essere condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che tenuto conto del valore indeterminato della domanda e della natura della causa, si liquidano ex DM 55/2014 come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'interesse debitore nel contratto di cui è causa

- 2) accerta che alla data di estinzione anticipata del contratto il debito della parte attrice era pari ad Euro 30.480,18 e non già ad Euro 130.225,59
- 3) per l'effetto condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di Euro 99.745,41 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo
- 4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 11.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione delle spese a favore del procuratore di parte attrice che si dichiara antistatario
- 5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa, con eventuale regolazione di quanto corrisposto da parte attrice

Così deciso in data 17 marzo 2022 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. Stefania Illarietti